



Sent. N. 1344/12
R. G. N. 6033/11
Rep. N. 2056/12
Cron. N. 10990/12

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Nazzarena Zanini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. [redacted] e promossa con atto di citazione
depositato in data [redacted]

da

[redacted] (avv. Claudio Calvello)

- attrice -

contro

[redacted] in persona del legale rappresentante (Avv.
[redacted])

- convenuta -

e contro

[redacted] (avv. [redacted])

- convenuto -

Oggetto: **risarcimento danno da sinistro stradale**

Conclusioni per l'attore: nel merito:condannarsi le parti convenute a pagare
alla parte attrice la somma di euro 2645,55 a titolo di risarcimento dei danni
tutti subiti a causa del sinistro de quo, oltre agli interessi e alla rivalutazione
monetaria dal sinistro al saldo effettivo. Spese di causa rifuse.



Conclusioni per i convenuti: datosi atto della corresponsione all'attore della somma di euro 3.500,00, rigettarsi ogni ulteriore domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata; spese compensate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea si è rivelata parzialmente fondata e perciò di conseguenza andrà accolta.

Assunto come circostanza pacifica (a fronte del relativo riconoscimento della compagnia) il fatto che la responsabilità del sinistro in oggetto è interamente ascrivibile al convenuto [REDACTED], l'istruttoria, in sede di CTU medico legale, ha permesso di acclarare che l'attrice ha riportato un'invalidità permanente pari al 2% (euro 1.204,41) e un'invalidità temporanea per 15 gg. al 75%, (485,55), 20 gg. al 50%, (euro 431,60), 38 gg. Al 25%. (euro 410,02). Nel complesso il danno biologico riportato andrà liquidato in euro 2351,58.

Anche il danno morale andrà riconosciuto. A mente della descrizione resa dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione l'11.11.08, (per tutte SS UU n.26972/08), il danno morale configura un "turbamento dell'animo, dolore intimo". E' di tutta evidenza che una sofferenza così concepita potrà e dovrà essere accertata esclusivamente in via presuntiva, e, per la stessa ragione, in misura forfettaria, segnatamente in ragione del 30%, dovendosi escludere che possa esistere un rapporto di proporzionalità diretta fra l'entità del danno biologico subito e il relativo danno morale. Anche una piccola lesione può comportare un consistente patimento intimo. Anzi, la



stessa identica lesione fisica può provocare un diverso grado di sofferenza morale. Quest'ultima può variare in dipendenza di varie circostanze (non fisiche, ovviamente, perché queste ultime restano sussunte nel danno fisico), come ad esempio la natura dolosa o colposa della condotta che ha provocato il danno biologico stesso. Si pensi, in questo senso, al danno morale che potrebbe provocare la morte da parto di una donna che non viene correttamente seguita dal punto di vista clinico e la stessa morte da parto scelta liberamente dalla madre per permettere al figlio di nascere. E' chiaro che nel secondo caso non ci sarebbe addirittura alcun danno morale.

In ogni caso, è un dato di fatto che fino alla data delle sentenze gemelle dell'11.11.08, come appunto lamentato nelle stesse, il danno morale veniva liquidato dalla giurisprudenza "in automatico", ossia senza riferimenti di sorta alla prova (sebbene solo di carattere presuntivo) su cui si fondava la liquidazione di tale danno. Se da un lato questo è senz'altro vero, e se può pure condividersi l'osservazione della Suprema Corte in ordine alla precedente carenza motivazionale di routine in ordine al danno morale, è stato altrettanto correttamente osservato che i bareme, quanto meno quelli di cui alla tabella delle micropermanenti, a tutt'oggi adottati nelle nostre corti, sono stati individuati e concepiti sulla presupposizione che alla liquidazione del danno biologico si aggiungesse, in automatico appunto (cfr i vari programmi per il calcolo del danno fisico), la liquidazione di un danno morale nella misura in genere del 30%.

Di fatto un repentino cambiamento della percentuale di liquidazione del

danno morale (ormai statisticamente quasi sempre al ribasso almeno nelle micropermanenti), senza che sia intervenuto un corrispondente adeguamento dei bareme, rimasti invariati e tuttora concepiti secondo le modalità più sopra illustrate, comporta un'immotivata riduzione della liquidazione del complessivo danno biologico-morale. E questo di certo non può essere stato voluto dalla Suprema Corte, che, con le famose sentenze del 2008, si è solo limitata a stigmatizzare la pigrizia motivazionale della giurisprudenza in ordine alla liquidazione del danno morale, non dimenticando fra l'altro di precisare che fra le prove possono a ragion veduta rientrare le presunzioni.

Al riguardo è opportuno ricordare anche la sentenza 18641/2011 con cui la Suprema Corte ha affermato che "attraverso l'emanazione di due successivi dpr (il 37 del 2009 e il 191 del 2009) una specifica disposizione normativa ha inequivocabilmente reso manifesta la volontà del legislatore di distinguere concettualmente prima ancora che giuridicamente, all'indomani delle pronunce delle SSUU, tra la voce di danno biologico e la voce di danno morale"

Il danno fisico complessivo ammonterà ad euro 3291,05, senza interessi legali perché sono state applicate le ultime tabelle.

A tale somma dovranno essere aggiunti euro 1826,00 per spese mediche riconosciute congrue dal CTU.

Gli importi relativi alle spese per CTU e CTP saranno liquidati in euro, 544,50 per CTU e euro 484,00 per CTP, cosicché la quantificazione complessiva del danno ammonterà ad euro 6.145,55.

A quest'ultima somma, tuttavia, dovranno essere detratti euro 3.500,00, già corrisposti dalla compagnia *ante causam*, con la conseguenza che per il sinistro de quo la convenuta compagnia dovrà essere condannata, in solido con il convenuto, a corrispondere all'attrice euro 2645,55.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

accoglie parzialmente

la domanda attorea;

condanna

la convenuta compagnia, in solido con il convenuto, per il titolo di cui all'oggetto di causa, al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 2645,55;

condanna

altresì la convenuta compagnia in solido con il convenuto a corrispondere le spese di lite che si liquidano in euro 1700,00 per compensi, oltre ad euro 120,00 per spese, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Padova il 25.10.2012

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
30 OTT. 2012



Il Giudice di Pace

Nazzarena Zanini

IL CANCELLIERE
(Andree Luise)

